



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI

di cui all'art. 22, comma 15, D.Lgs. n. 75/2017

Approvato con decreto del Presidente n. 118/42914 del 10 agosto 2020;
in vigore dall'11 agosto 2020.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag.	1
Art. 2 - Ambito di applicazione	"	1
Art. 3 - Requisiti di partecipazione	"	1

CAPO II

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

Art. 4 - Prove di selezione	"	2
Art. 5 - Valutazione dei titoli	"	3
Art. 6 - Commissione esaminatrice	"	3
Art. 7 - Bando e pubblicità	"	4
Art. 8 - Esito finale e assunzione in servizio	"	4
Art. 9 - Norma finale	"	4
Art. 10 - Entrata in vigore	"	4

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso alle categorie di inquadramento superiori da parte del personale dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Treviso attraverso procedure selettive di progressione verticale nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di comparto, tenuto conto dei requisiti professionali contenuti nell'Ordinamento Professionale adottato dall'Ente.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano esclusivamente alle progressioni verticali previste dall'art. 22, comma 15 del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, previste nel Piano di Fabbisogno di Personale triennale (PFPT) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nei limiti numerici fissati dalla norma richiamata per ciascuna categoria giuridica, senza arrotondamenti per eccesso.
2. Le procedure selettive sono effettuate per ciascun profilo professionale previsto nel Piano del fabbisogno di personale triennale e sono finalizzate a valorizzare le professionalità interne in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
3. I vincitori delle procedure selettive dovranno permanere negli Uffici di assegnazione dei posti messi a selezione per almeno due anni.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alle selezioni i dipendenti a tempo indeterminato in servizio in via continuativa da almeno mesi 6, che abbiano maturato presso la Provincia di Treviso (a tempo determinato o indeterminato) nella categoria immediatamente inferiore a quella correlata al posto di selezione:
 - a. anni tre (3) per l'accesso alla categoria giuridica B e C;
 - b. anni quattro (4) per la categoria giuridica D;e in possesso dei medesimi requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, secondo il puntuale contenuto dell'avviso di selezione indetta. Alle selezioni indette per la categoria giuridica C possono partecipare i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica B e B3.
2. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno sono i seguenti:
 - a) Categoria giuridica B: licenza di scuola media inferiore e qualifiche professionali, se richieste;
 - b) Categoria giuridica C: diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

- c) Categoria giuridica D: diploma di laurea di primo livello (triennale) o diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento quadriennale, se richiesti, titoli abilitanti.
- 3. Gli avvisi di selezione potranno stabilire il requisito del possesso di un titolo di studio specifico (ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito, ragioniere, ecc.) se previsto per lo svolgimento delle funzioni del posto oggetto di selezione.
- 4. Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:
 - a) il mancato possesso dei requisiti previsti ai commi 1, 2 o 3;
 - b) la mancata presentazione della domanda nei termini e con la modalità prevista nell'avviso;
 - c) la mancata sottoscrizione della domanda;
 - d) la mancata regolarizzazione della domanda nei termini assegnati.

Capo II **PROCEDIMENTO DI SELEZIONE**

Art. 4 **Prove di selezione**

- 1. Le procedure selettive prevedono lo svolgimento di 2 prove: una prova scritta e una orale, volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti, nonché la valutazione dei titoli, come previsto nell'art. 5.
- 2. La prova scritta a contenuto teorico e/o tecnico/pratico consiste nella predisposizione di un elaborato anche in forma di test, quesiti, soluzione di casi, elaborazione di atti e/o documenti.
- 3. La prova orale consiste in un colloquio nelle materie indicate nell'avviso di selezione, anche di carattere attitudinale, volto alla valutazione delle conoscenze tecniche specifiche richieste per la copertura del posto, della capacità dei candidati di sviluppare ragionamenti e di problem solving.
- 4. A ciascuna prova viene attribuito un massimo di 30 punti. La prova scritta e la prova orale si intendono superate solo se il candidato avrà ottenuto il punteggio pari o superiore a 21/30. Alla prova orale viene ammesso il candidato che ha ottenuto il punteggio di almeno 21/30 alla prova scritta.
- 5. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna prova e nella valutazione dei titoli.
- 6. In caso di parità, costituisce titolo di preferenza la maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e in subordine la minore età.

Art. 5
Valutazione dei titoli

1. Alla valutazione dei titoli vengono attribuiti massimo 10 punti. I titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice sono i seguenti:
 - a) valutazione positiva delle attività svolte e dei risultati conseguiti negli ultimi tre anni (media triennio) in base al sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente, massimo 5 punti, così suddivisi:
 - valutazione da 91/100 e fino a 95/100 = punti 0,1 per ogni punto superiore a 90/100;
 - valutazione da 96/100 e fino a 100/100 = punti 1 per ogni punto superiore a 95/100;
 - b) possesso di un titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione alla selezione in quanto attestanti arricchimento della professionalità richiesta dalla selezione, punti 3. Per l'accesso alla categoria D, l'eventuale possesso del diploma di laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento (quadriennale) non comporta attribuzione di punteggio;
 - c) possesso del diploma di dottorato di ricerca, coerente al posto oggetto di selezione, punti 2;
 - d) possesso del titolo di Master universitario e di Scuola di Specializzazione, coerente al posto oggetto di selezione, punti 1;
 - e) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, coerente al posto oggetto di selezione, punti 1.
2. La valutazione dei titoli viene resa nota ai candidati prima dello svolgimento della prova orale, mentre l'accertamento dell'effettivo possesso degli stessi verrà effettuato prima della stesura della graduatoria definitiva. Alle graduatorie non si applicano le disposizioni vigenti per le graduatorie concorsuali.
3. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'accesso alla categoria giuridica superiore comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla selezione o la cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando l'eventuale responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni false a una pubblica amministrazione.

Art. 6
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, è composta da n. 3 esperti dotati di specifiche competenze rispetto alle prove previste dalla selezione che possono essere anche esterni, di cui uno con funzioni di Presidente, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni afferenti la disciplina delle assunzioni. E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. n. 198 dell'11.4.2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della Legge n. 246 del 28.11.2005" e dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001.
2. I membri esperti dipendenti pubblici devono essere inquadrati in una categoria almeno pari a quella oggetto di selezione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente.

Art. 7
Bando e pubblicità

1. L'avviso di selezione sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale www.provincia.treviso.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di concorso" - "Dati relativi alle Procedure Selettive Attive" e sulla pagina intranet dell'Ente.
2. L'amministrazione può riservarsi, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini o revocare il bando.

Art. 8
Esito finale e assunzione in servizio

1. L'esito finale della selezione è approvato con apposito atto del Dirigente del Settore Personale e pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione per un periodo di giorni 15. Da tale data decorrono i termini per l'eventuale impugnazione.
2. L'assunzione in servizio e la stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato avverrà a cura dell'Ufficio Gestione Risorse Umane.

Art. 9
Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia, in quanto applicabile e compatibile con le procedure selettive di progressione verticale, al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in materia di accesso all'impiego.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nell'albo pretorio dell'Ente, unitamente al Decreto Presidenziale di approvazione.